

□ **Interrogazione n. 30**

presentata in data 16 settembre 2015

a iniziativa del consigliere Zaffiri

“Problematiche connesse alla pesca dei molluschi bivalvi”

a risposta orale urgente

INTERROGAZIONE

Premesso:

- che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con Decreto del 2 ottobre 2002, esclusivamente ai fini dell'esercizio dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, ha individuato nel territorio di giurisdizione del compartimento Marittimo di Ancona, in via sperimentale, due distinte aree: Area A (dalla foce del fiume Cesano di Senigallia al traverso delle Due Sorelle del Monte Conero) e Area B (dal traverso delle Due Sorelle del Monte Conero alla foce del fiume Chienti);
- che, il predetto provvedimento, ha previsto che, all'interno della predetta Area B, potevano operare 44 imbarcazioni, di cui 19 provenienti dal compartimento di Ancona e 25 provenienti dal compartimento di San Benedetto del Tronto;
- che, di fatto, è stato quindi creato un sub compartimento, quello in Area B;
- che, prima dell'emanazione del Decreto del 2 ottobre 2002, nella giurisdizione del compartimento di Ancona, che andava dalla foce del fiume Cesano alla foce del fiume Chienti, operavano 75 imbarcazioni;
- che il Decreto Ministeriale del 2002 è stato impugnato dai 19 operatori provenienti dal compartimento di Ancona ed il TAR Marche, con sentenza n.855 dell'agosto del 2009, dichiarando illegittimi gli atti posti in essere dal MIPAF, ha disposto il reintegro nel compartimento originario;
- che la predetta sentenza n. 855/2009 stabiliva, inoltre, che la materia dei molluschi bivalvi è di esclusiva competenza regionale, ai sensi dell'art.117 della Costituzione;
- che la Regione Marche, successivamente alla Sentenza di cui sopra, avocando a se la competenza sulla pesca marittima, ha approvato il Regolamento Regionale 19 ottobre 2009, n.6 per la gestione del comparto;
- che il Regolamento Regionale n.6/2009 ha individuato, in via transitoria e fino al 30 giugno 2011 (art.10, comma 3), le aree di pesca affidate ai singoli Consorzi in base a quanto già stabilito dagli atti ministeriali;
- che il predetto R.R. n.6/2009 individua, in via transitoria, le seguenti aree di pesca:
 - a) Area A, coincidente con il compartimento di Pesaro e Urbino che va da Gabicce al fiume Cesano;
 - b) Area B, coincidente con la porzione del compartimento di Ancona che va dal fiume Cesano fino a Porto Recanati e precisamente nel punto corrispondente a 1,1 km a nord del punto mediano della diga foranea della foce del fiume Potenza;
 - c) Area C, coincidente con la porzione del compartimento di Ancona che va da Porto Recanati e precisamente nel punto corrispondente a 1,1 km a nord del punto mediano della diga foranea della foce del fiume Potenza al fiume Chienti;
 - d) Area D, coincidente con il compartimento di San Benedetto del Tronto che va dal fiume Chienti al fiume Tronto;

- che il R.R. Suddetto ha previsto l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito dei seguenti compartimenti marittimi:
 - a) Ancona e San Benedetto del Tronto ai CO.GE.VO. di Ancona e Civitanova Marche, rispettivamente nelle Aree B e C;
 - b) San Benedetto del Tronto al CO.VO.PI., nell'Area D;
 - c) Pesaro al CO.GE.MO, nell'Area A;
- che, al termine di questa fase transitoria, e comunque entro il 30 giugno 2011, la Regione avrebbe dovuto procedere ad una individuazione definitiva delle aree di pesca;
- che, a distanza di oltre quattro anni, la fase transitoria non è ancora terminata poiché il termine del 30 giugno 2011 è stato prorogato, dapprima fino al 31 gennaio 2012 (con legge regionale n.20 del 31 ottobre 2011) e, poi, fino al 30 giugno 2016 (art.6 del R.R. 16 settembre 2013, n.5);

Visti:

- il Regolamento (CE) del Consiglio n.1967/2006 del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n.2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n.1626/94;
- l'art.19 del citato Regolamento, che dispone l'adozione da parte degli Stati Membri, entro il 31 dicembre 2007, di un piano di gestione nazionale per le attività di pesca condotte con le draghe (e la relativa adozione, nonché l'attuazione di un adeguato monitoraggio scientifico);
- che, in adempimento al Regolamento (CE) del Consiglio n.1967/2006, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con Decreto 27 dicembre 2010, ha adottato il piano di gestione nazionale per draghe idrauliche;

Rilevato:

- che il punto 11.1 "Misure per il contenimento dello sforzo di pesca" del piano di gestione nazionale, allegato al DM 27 dicembre 2010, recita quanto segue: *"le imbarcazioni autorizzate alla pesca con draghe idrauliche sono attualmente in numero pari a 700 unità. Nessuna licenza potrà essere concessa al di fuori di quelle già assentite dall'amministrazione italiana. L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi è limitata alle acque del compartimento di iscrizione della nave"*;
- che, quindi, è stato introdotto il contingentamento delle imbarcazioni e l'obbligo di non autorizzare alla pesca imbarcazioni non iscritte al compartimento;
- che le disposizioni previste dal predetto punto 11.1 sono perfettamente in linea con lo scopo dello "sfruttamento sostenibile" sancito dall'Unione Europea e recepito nel Decreto 27 dicembre 2010 del MIPAF;

Ritenuto:

- che quanto avvenuto nelle Marche è andato in direzione diametralmente opposta, poiché si è costituito un Consorzio a cui appartengono imbarcazioni di un compartimento marittimo diverso, il tutto in violazione con la disposizione 11.1 del piano di gestione nazionale per draghe idrauliche, allegato al DM 27 dicembre 2010;
- che con il Regolamento Regionale 19 ottobre 2009, n.6, è stato creato un sub compartimento (figura sconosciuta al legislatore Europeo e Nazionale) consentendo la pesca a 25 imbarcazioni non autorizzabili, rispetto alle 74 massime iscritte al compartimento marittimo di Ancona;
- che le 74 imbarcazioni targate Ancona, uniche legittimate a pescare vongole nel compartimento

di Ancona, si sono viste ridurre il tratto di mare, generando una pressione di pesca incompatibile con uno sfruttamento sostenibile;

- che nella mancata applicazione delle norme e dei principi Comunitari e Statali, da parte della Regione Marche, va individuata la principale causa di crisi economica che affligge, ormai da qualche anno, le imbarcazioni targate AN, costrette a ripetuti fermi delle loro attività (fermo reiterato anche per il mese di settembre 2015), con forte ripercussione sui bilanci di tutte le famiglie che vivono con la pesca della vongola prodotta dalle 74 imbarcazioni;

- che era obbligo della Regione uniformarsi alla normativa europea che aveva visto, proprio nella presenza di troppe imbarcazioni, il rischio del depauperamento del patrimonio marino;

- che, attendere la prossima scadenza del giugno 2016, potrebbe rilevarsi un intervento tardivo e creare danni irreparabili al patrimonio marino, tanto da suggerire una disciplina immediata della materia;

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

La Giunta regionale per conoscere:

- se intende proporre immediatamente, nel rispetto e in applicazione dei principi sanciti dalla normativa europea e dalle disposizioni nazionali di cui in premessa, una modifica al Regolamento Regionale 19 ottobre 2009, n.6, che preveda l'unificazione delle Aree di pesca B e C di cui al comma 3 dell'articolo 10, l'affidamento della gestione della pesca in questa Area unificata al CO.GE.VO. di Ancona, consentendo la pesca, nell'Area unificata, alle sole imbarcazioni iscritte al compartimento marittimo di Ancona.